



Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 0406/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Trani, li 2 Ottobre 2020

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

Oggetto: Corsisti Vice Sovrintendenti di polizia Penitenziaria – Sottoscrizione Autocertificazioni – Richiesta annullamento.

Al Direttore SFAPP - **Parma**

Al Dottor Massimo Parisi
D.G.P.R. – D.A.P. - Roma

e, p.c.:

Alla Dott.ssa Ida Del Grosso

Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria – **Roma**

Ai Segretari Nazionali, Regionali, Provinciali
Territoriali F.S. Co.S.P. Loro Sedi

Gentile Direttore,

apprendiamo, per le vie brevi, di una sorta di autocertificazione richiesta e diffusa tra i corsisti Vice Sovrintendenti facenti parte dell'aliquota B.

Ebbene, tale documento, a parere di chi scrive, mancherebbe di tutti i riferimenti normativi per i quali viene richiesto. Anche se potrà sembrare pleonastico qui si ricorda quanto enunciato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001-Supplemento ordinario n. 30:

Articolo 48

*Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, **che gli interessati hanno facoltà di utilizzare**. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.*

Articolo 49

Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore...

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it telefono 3355435878 WEB: www.cospsindacato.it



Segreteria Generale Nazionale

Giova segnalare, inoltre, che tale “autocertificazione” riportante dati sensibili non presta adeguate garanzie per la tutela della privacy dei poliziotti penitenziari.

A tal riguardo si ricorda **in analogia** a quanto stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato dalle Parti Sociali che alle postille 1 e 2 dell'art.2 recita:

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.

A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

Per quanto sopra ma anche per quanto scritto nelle “Norme di comportamento” desunte dal protocollo adottate dalla Sfapp a cui la presente è diretta, si può leggere: “L'ingresso avviene attraverso la porta carraia; i corsisti dovranno indossare mascherina, disinfettarsi le mani e misurare la temperatura...” la FS-COSP è a chiedere la revoca della sottoscrizione del modulo di cui si discute e la revisione delle sopra citate norme di comportamento proprio nei termini “e misurare la temperatura” con “saranno sottoposti a misurazione della temperatura da parte di personale sanitario”. Con viva cordialità: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Domenico MASTRULLI

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it telefono 3355435878 WEB: www.cospsindacato.it